

parte a riserva per le perdite che potrà subire negli anni appresso; quella riserva viene considerata come utile ed è colpita dalla imposta, mentre l'erario, si capisce, non concede nessuno abbuono se poi detta riserva sia impiegata a colmare le future perdite. Si è visto perfino dei casi nei quali il fisco pretese di applicare la imposta di ricchezza mobile sopra la spesa fatta per rinnovare una macchina guastatasi dopo pochi anni dacchè era messa in opera, asserendo che quella reintegrazione straordinaria veniva fatta cogli utili conseguiti; e vi sono casi nei quali il fisco pretende di applicare la imposta sugli ammortamenti; infine il fisco vuole la imposta sulle somme colle quali la società paga i propri debiti.

Sono vere e proprie assurdità scusabili soltanto colle condizioni passate della finanza dello Stato, le quali hanno permesso che il sistema tributario assumesse forme e sistemi che non solo sono in contraddizione colle buone regole della scienza delle finanze, ma sono stridenti col senso comune e con l'interesse fiscale che avrebbe lo Stato ad agevolare anzichè ostacolare il nascere ed il fiorire delle Società anonime, dalle quali direttamente ed indirettamente ricava tanti vantaggi.

Ma tutto questo è noto generalmente e generalmente deplorato. Se non che non veggio ancora il possibile Ministro delle finanze capace e voglioso di riordinare, a base di buon senso, i diversi rami del suo dicastero. Il paese si è già adagiato bene o male su questo letto di Procuste e ciò incoraggia i Governi a dormire placidamente.

Ciò non toglie però che, appunto in causa di questo vigente sistema fiscale, la forma dei bilanci delle Società anonime non abbia sempre peggiorato diventando essi sempre più oscuri ed inintelligibili.

In questo stato di cose non può più essere concessa sull'argomento alle Società anonime la libertà di cui hanno fin qui goduto e della quale hanno invero abusato.

Come è stabilito per l'articolo 177 del Codice di commercio per le Società di credito, le quali hanno l'obbligo di presentare entro i primi otto giorni di ogni mese la loro situazione alla fine del mese precedente, in base ad un modello stabilito con regio decreto, così alle altre Società anonime deve essere prescritto di presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il loro bilancio annuale in base ad un modello che sarà pure stabilito con regio decreto.

Il timore che la varietà delle Società anonime per importanza e per oggetto, renda difficile la compilazione di un modello, è, io credo, timore vano, poichè i bilanci si riempiono facilmente in alcune voci generali, che possono servire a qualunque azienda.

E' da studiarli se non sia il caso di fare tre moduli diversi; uno per le Società più piccole, che non oltrepassano, ad esempio, le 300,000 lire di capitale; uno per le Società fino al milione di capitale, ed un per le altre maggiori. Ma questa è questione che, al caso, potrà essere studiata in seguito; ora importa

che sia ammessa la massima, sulla opportunità della quale non vi può essere dubbio.

*
*
*

Ciò premesso, l'articolo 176, che dice:

ART. 176. — Gli amministratori devono presentare ai Sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distesamente:

1° il capitale sociale realmente esistente;
2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'art. 145.

dovrebbe essere riformato in modo che dica invece dei tre primi capoversi:

« Gli amministratori devono presentare ai « sindaci, almeno un mese avanti il giorno « fissato per l'Assemblea generale che deve « discuterlo, il bilancio dell'esercizio prece- « dente ed il conto profitti e perdite.

« Il bilancio ed il conto profitti e perdite « dovranno essere compilati secondo il mo- « dulo che sarà stabilito con reale decreto.

(Continua).

A. J. DE JOHANNIS.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Alberto Stratico. - *La psicologia collettiva.* — Milano, Remo Sandron, 1905, pag. 158, (2,50).

E' notevole questa larga fioritura di lavori che trattano della psicologia delle collettività, e tanto più notevole in quanto ancora non appare ben chiaro quali siano le linee direttive di questi studi, i limiti di essi colle altre discipline e la separazione abbastanza precisa tra la azione collettiva e quella individuale. Su tale punto naturalmente si svolgono gli studi della maggior parte degli scrittori, i quali comprendono benissimo che dalla risoluzione di questa questione preliminare dipende gran parte della efficacia delle loro ulteriori considerazioni.

L'Autore, che non è certo nuovo negli studi e che ha già dato alla luce altri scritti sopra diversi argomenti con predilezione manifesta per quelli di natura psicologica, in questo volumetto, non solo ammette la psicologia collettiva, ma si pronuncia anche come fautore di una psicologia sociale, quale « scienza unitaria unificatrice dei risultati delle particolari scienze sociali ». La questione è dibattuta, come è noto, nè ci sembra che intorno ad essa l'Autore abbia portati nuovi argomenti a sostegno della sua tesi. Ci è sembrato anche un poco affrettata la esposizione che fa l'Autore delle opinioni dei diversi scrittori sulla psicologia collettiva, e non abbastanza profondamente esaminate, come meriterebbero, le varie questioni, che su tale proposito sono state sollevate. Tuttavia, siccome ci sembra che l'Autore non abbia inteso col suo lavoro se non di dare notizia